REGOLAMENTO (CEE) N. 3244/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1980

che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 (2), in particolare l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la possibilità di aumentare i quantitativi di alcole contenuti nei prodotti che formano oggetto della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento; che tale possibilità è basata sui dati del bilancio di previsione;

considerando che, sulla scorta di tali dati, durante la campagna in corso le disponibilità risultano superiori alle normali utilizzazioni; che è pertanto opportuno fare ricorso alla possibilità prevista nel succitato articolo 40, paragrafo 1;

considerando che il livello del tasso complementare deve essere proporzionale all'eccedenza di disponibilità rispetto alle utilizzazioni; che nell'attuale situazione del mercato vitivinicolo risulta opportuno modulare il tasso supplementare, in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, in modo che la distillazione abbia per oggetto segnatamente i vini di qualità inferiore;

considerando che, il regolamento (CEE) n. 2254/80, della Commissione, del 28 agosto 1981, relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1980/81 (3), ha già fissato, all'articolo 3, le gradazioni alcolometriche da prendere in considerazione per la campagna 1980/1981 ai fini della determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che la distillazione dei vini, che consente di osservare il tasso complementare, deve aver luogo conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1709/79 (5); che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 5 di tale regolamento, è opportuno stabilire delle date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione, per l'approvazione stessa da parte degli organismi d'intervento e per le operazioni di distillazione; che l'articolo 2 dello stesso regolamento prevede il versamento di un aiuto il cui importo viene fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;

considerando che è inoltre necessario precisare alcuni elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione;

considerando che il meccanismo di pagamento dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 343/79 dispone che il versamento dell'aiuto al produttore sia effettuato in due quote; che la seconda quota deve essere versata entro un termine abbastanza breve, in modo che il produttore possa riscuotere l'importo integrale dell'aiuto in un termine adeguato; che è quindi opportuno che il versamento sia effettuato al più tardi nei 30 giorni successivi alla distillazione;

considerando che occorre stabilire delle condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori; che è inoltre opportuno prevedere il caso in cui il riconoscimento debba di massima essere ritirato al distillatore per inadempienza, salvo caso fortuito o di forza maggiore;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e in particolare dei quantitativi di vino da tavola distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 15.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(5) GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1980/1981 il tasso complementare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato al 2 %.

2. Il tasso supplementare modulato, di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, applicabile ad ogni produttore interessato per la sua produzione, è indicato nell'allegato.

3. La distillazione del vino, che consente di osservare il tasso complementare di cui al paragrafo 1, è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 343/79 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 sono presentate prima del 30 maggio 1981.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica alle parti contraenti, nei 15 giorni dalla ricezione della domanda di approvazione di un contratto e comunque prima del 15 giugno 1981, il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione hanno luogo anteriormente al 31 agosto 1981.

Articolo 3

1. Nei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere indicati :

a) il quantitativo di vino, la quantità totale di alcole contenuta nel vino ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Per distillatore si intende colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

Articolo 4

1. Il prezzo d'acquisto fissato in conformità dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a 1,26 ECU per % vol e per ettolitro.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 343/79 è fissato a :

— 0,58 ECU per % vol e per ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,50 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I pagamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere effettuati al più tardi nei 30 giorni successivi all'adempimento delle condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorni dopo l'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 343/79, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto viene effettuato al più tardi 30 giorno dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto. Se l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non ha deciso di valersi in generale della facoltà prevista nel suddetto articolo 4, paragrafo 6, il distillatore può farvi ricorso soltanto previo accordo del produttore.

Articolo 5

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 343/79, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente titolo alcolometrico pari o superiore a 86 % vol o pari o inferiore a 85 % vol.

2. Il riconoscimento deve essere ritirato se il distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore, non paga al produttore il prezzo d'acquisto o non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 luglio 1981, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati.

2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il decimo giorno di ogni mese, un elenco dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando i quantitativi espressi, in alcole puro, dei prodotti ottenuti e distinguendo quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 343/79 da quelli contemplati all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione al più tardi il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di

prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano, al più tardi il 15 ottobre 1981, i casi dei distillatori che non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Tasso supplementare effettivamente applicabile di cui all'articolo 1

A seconda della resa (hl/ha)	%
Inferiore a 90	0
Eguale o superiore a 90 e inferiore a 100	4
Eguale o superiore a 100	6